



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Alla C.A. del Sindaco del Comune di Solarino,  
Sebastiano Scorpo  
[comune@solarino-pec.it](mailto:comune@solarino-pec.it)

Alla C.A. del capo dell'Ufficio Tecnico  
Comunale, ing. Lorenzo F. Milazzo  
[comune@solarino-pec.it](mailto:comune@solarino-pec.it)

**e p.c.** All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  
[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Al RUP, ing. Donato Aparo  
[comune@solarino-pec.it](mailto:comune@solarino-pec.it)

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di  
Siracusa  
[ordine.siracusa@ingpec.eu](mailto:ordine.siracusa@ingpec.eu)

Al Presidente della Consulta Ordine degli  
Ingegneri della Sicilia  
[ingegnerisicilia@ingpec.eu](mailto:ingegnerisicilia@ingpec.eu)

**Oggetto:** *avviso pubblico per indagine di mercato semplificata preventiva all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 per il servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché le eventuali relative varianti, direzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori di efficientamento energetico del plesso della scuola media "Archimede" - CIG: Z0B20DF4DB*

Gentilissimi,

in riferimento al bando di gara in oggetto, come certamente saprete, il 27 luglio 2016 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 (*"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016."*), in cui vengono stabiliti i corrispettivi e la classificazione dei servizi professionali dell'area tecnica.

Sulla base delle modifiche introdotte dal D.Lgs 19/04/2017 n.56 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50*) e, nello specifico, dall'art.14 comma 1c, **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto "Parametri" (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei**

**corrispettivi da porre a base di gara** negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Si ritiene inoltre opportuno specificare che ai sensi del **comma 8 ter del D.Lgs 50**, dopo le modifiche apportate allo stesso dal Decreto Correttivo, **è fatto divieto alle Stazioni Appaltanti, nei contratti aventi ad oggetto servizi di Ingegneria e Architettura, di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso.**

**Peraltro si segnala che anche l'ANAC**, già con le Linee Guida dell'ANAC n.1/2016, **ha precisato che:**

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

In base a quanto sopra riportato, appare totalmente illogico e palesemente contrario alle disposizioni richiamate applicare, per una parte delle prestazioni richieste (progettazione), una determinazione del corrispettivo in maniera non conforme alla normativa e utilizzare la stessa, in modo peraltro errato, come dimostrato nel prosieguo della nostra nota, per la restante parte (direzione dei lavori ect..).

Pertanto, dai documenti in nostro possesso relativi al bando in oggetto, pubblicato dalla Vs. Amministrazione, si evince che:

- 1) il criterio adottato per la determinazione del corrispettivo a base di gara per le prestazioni relative alla progettazione non **fa riferimento ai criteri di cui al D.M. 17/06/2016**, ed appare palesemente illegittimo oltre che illogico.
- 2) **Per le prestazioni relative alla fase di direzione dell'esecuzione**, nonostante il bando faccia riferimento ai criteri del D.M. 17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo a base di gara, tale corrispettivo **non risulta coincidere** con l'importo calcolato secondo detti parametri, come è possibile verificare dal documento in allegato (elaborato utilizzando il software disponibile sul sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri [www.tuttoingegnere.it](http://www.tuttoingegnere.it)).

In particolare, nel calcolo del corrispettivo, per tale fase si è utilizzata una unica Identificazione D'Opera, in presenza di lavori che attengono

presumibilmente a più categorie, e non si è tenuto conto che trattasi di interventi su opere esistenti, disattendendo, dunque, quanto previsto dal DM 17 giugno 2016 agli articoli 3 e 4. Ciò determina, anzitutto, un'evidente sottostima del corrispettivo da porre a base di gara, nonché l'errata procedura di affidamento adottata, non applicabile per valori eccedenti la soglia dei 40.000€, qui abbondantemente superati, come è possibile verificare dal documento in allegato (elaborato utilizzando il software disponibile sul sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri [www.tuttoingegnere.it](http://www.tuttoingegnere.it)).


Si ricorda che, sebbene si tratti di una manifestazione di interesse, l'avviso deve comunque contenere l'analitico del corrispettivo in modo tale da rendere possibile un accertamento circa l'importo dell'incarico e verificare che siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 157 D.Lgs. 50/2016.

Resta fermo che, in difetto di pronto riscontro alla presente, si procederà, senza indugio alcuno, ad intraprendere tutte le iniziative all'uopo ritenute opportune per la tutela degli interessi della categoria ivi inclusa la richiesta di parere all'ANAC ai sensi dell'art. 211 DLGS 50/2016 e s.m.i.

Pertanto, qualora quanto sopra fosse confermato, Vi pregheremmo di sospendere la gara in corso, al fine di correggere la predetta anomalia, che renderebbe illegittima la procedura di gara.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)

